

Atto Senato n. 3271
XVI Legislatura

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

Titolo breve: *Legge-delega per la revisione dello strumento militare*

S.3271 concluso l'esame da parte della commissione

17 ottobre 2012

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 3271

1.1

RAMPONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «compresa l'Arma dei carabinieri», con le seguenti: «compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle Capitanerie di Porto limitatamente ai compiti militari;».

1.2

RAMPONI, TORRI

Al comma 2, sostituire le parole da: «le quali esprimono» fino a: «in mancanza del parere» con le seguenti: «le quali esprimono il proprio parere vincolane entro 60 giorni dalla data dell'assegnazione».

1.3 (testo 2)

PINOTTI, CAFORIO

Al comma 1, dopo le parole: «nei contesti internazionali», aggiungere le seguenti: «e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea».

1.4

CAFORIO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate».

1.5

CAFORIO

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «24 mesi».

1.6

CAFORIO

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente lettera: «Oa) della dotazione di armamenti e sistemi d'arma atti ad offendere e degli armamenti già in possesso delle forze armate la cui manutenzione, prescindendo dall'utilizzo degli stessi, risulta essere significativamente onerosa».

1.7

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «e dell'elevato costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale civile».

1.8

CAFORIO

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «ed anche dell'esiguo costo medio per singola unità d'organico rispetto al personale militare».

1.9

CAFORIO

Al comma 2, sostituire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data della assegnazione» con le seguenti: «vincolante entro 120 giorni dalla data di assegnazione».

1.11

CRISAFULLI, AMATI, CHITI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la parola: «novanta»,

1.13

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), alla fine aggiungere le parole: « e delle progressioni di carriera».

1.14

BURGARETTA APARO

All'articolo 1, comma 2, sostituire la parola: «di concerto» con «di intesa».

1.15

BURGARETTA APARO

All'articolo 1, comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole da: «compresa» fino alla fine del periodo.

1.16

ESPOSITO, SCANU, RELATORI

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo e destinati alle finalità di cui all'articolo 4, sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

1.0.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

~~Armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri~~

~~1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:~~

~~a) Il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.~~

~~b) I maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.~~

~~c) Gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.~~

~~2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.».~~

1.0.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

~~1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:~~

~~a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;~~

~~b) collocazione del Corpo della Guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente~~

della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

—2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

—3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

—4. il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

1.0.3

PERDUCA, PORETTI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

—1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

2.1

TORRI

*All'interno dell'articolo 2, nel comma 1, lettera b), nel punto 7 dopo le parole: «legislazione vigente in materia» aggiungere il seguente periodo: «, liquidando altresì le posizioni riconducibili alla loro attuale occupazione da parte dei cosiddetti *sine titolo*».*

2.2

GERMONTANI

All'articolo 2, lettera b), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

~~— «7-bis) Il canone di occupazione dovuto dagli utenti aventi titolo e dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa è stabilito, ferme restando le tutele previste all'articolo 286, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 15 marzo 2010, in misura non superiore al 100 per cento di aumento rispetto a quanto previsto al succitato articolo 286, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2010».~~

2.3

CAFORIO

~~Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare,» aggiungere le seguenti: «al fine di una concreta riduzione dei materiali d'armamento e dei sistemi d'arma atti ad offendere».~~

2.4

CAFORIO

~~Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territoriali e periferiche», aggiungere le seguenti: «al fine di una ridefinizione geografica delle infrastrutture militari volta al potenziamento dell'aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia», conseguentemente sostituire le parole: «entro sei anni» con le seguenti: «entro tre anni».~~

2.5

CAFORIO

~~Al punto 1, della lettera b) del comma 1, dopo le parole: «standardizzazione organizzativa», aggiungere le seguenti: «sulla scorta del modello di difesa europeo».~~

2.5 (testo 2)

CAFORIO

~~Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: «standardizzazione organizzativa», aggiungere le seguenti: «nella prospettiva di una politica di difesa comune europea».~~

2.6

CAFORIO

~~Al punto 6, della lettera b) del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «potenziando le aree geopoliticamente strategiche nel mezzogiorno d'Italia;».~~

2.7

CAFORIO

~~Al punto 7, della lettera b) del comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle procedure di dismissione di cui al precedente periodo del presente punto, si potrà procedere solo dopo aver esperito tutte le procedure indicate nel periodo medesimo».~~

2.8 (testo 2)

~~DEL VECCHIO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO~~

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai fini dell'esercizio» con le seguenti: «volte a garantire, in un'ottica interforze, l'esercizio».

2.9

NEGRI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, PINOTTI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.10 (testo 2)

SCANU, RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "pubblici o privati" inserire le seguenti: "attribuendone la competenza esclusiva al Capo di stato maggiore della Difesa, che può avvalersi anche del Segretario generale della Difesa,".

2.11 (testo 3)

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, lettera b), punto 5, dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: "sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

2.11 (testo 4)

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, lettera b), punto 5, dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: "sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

2.12 (testo 2)

PINOTTI, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, ZANDA, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) razionalizzazione del funzionamento degli Arsenalari, dei principali Poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa ».

2.13

FAZZONE, ESPOSITO

Al comma 1, lettera b), paragrafo 3, sostituire la parola: «collegamento» con: «collaborazione».

2.14

~~FAZZONE, ESPOSITO~~

~~Al comma 1), lettera b), paragrafo 2, aggiungere dopo le parole: «e compiti» le seguenti «, anche con un loro accorpamento,».~~

2.15

~~GHITI, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, CAFORIO~~

~~All comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:~~

~~—— «a-bis. Previsione di una revisione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica, e sulla necessità di privilegiare, nell'ambito del processo di definizione della Politica Europea di Sicurezza e Difesa comune, avuto riguardo al prioritario soddisfacimento delle esigenze operative, i programmi che offrano più ampie ricadute occupazionali e il maggior apporto di compensazioni industriali e di innovazione tecnologica, nella prospettiva di conseguire risparmi di spesa».~~

3.1

~~RAMPONI~~

~~Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~—— «d-bis) Adeguamento ed aggiornamento della normativa sulla rappresentanza militare».~~

3.2

~~RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI~~

~~Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~—— «d-bis) Definizione del diritto di assegnazione ad una sede di impiego comune o nell'area vicina, in funzione dell'obiettiva possibilità di espletamento del servizio, per i coniugi entrambi in servizio nell'ambito del comparto difesa e sicurezza».~~

3.3

~~RAMPONI, DEL VECCHIO~~

~~Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~—— «d-bis) previsione dell'avvio dell'attuazione di quanto previsto dalla legge sulla previdenza complementare».~~

3.4

~~RAMPONI, DEL VECCHIO~~

~~Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~—— «d-bis) definizione chiara ed inequivocabile dei limiti e delle norme per il pensionamento degli appartenenti alle Forze armate».~~

3.5

~~RAMPONI, DEL VECCHIO~~

~~Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzando il riordino delle carriere e dei trattamenti economici».~~

3.6

RAMPONI, DEL VECCHIO

Nella rubrica, dopo le parole: «difesa» aggiungere le seguenti: «e predisposizioni a favore dello stesso personale».

3.7

RAMPONI, DEL VECCHIO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

3.8

~~RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI~~

~~Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in misura non inferiore al 30 per cento per gli Ufficiali generali e ammiraglie al 20 per cento per il restante personale militare dirigente» con le seguenti: «in misura analoga e corrispondente a quelle attuate dagli altri Ministeri in modo da realizzare una riduzione proporzionalmente equilibrata nell'ambito della Pubblica Amministrazione».~~

l'emendamento 3.8 (testo 2), RITIRATO

3.9

~~RAMPONI, DEL VECCHIO, TORRI~~

~~Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~——— «d-bis) Definizione di una chiara politica per la casa di proprietà degli operatori della difesa, anche prevedendo l'utilizzo anticipato del TFR».~~

3.10

~~RAMPONI, DEL VECCHIO~~

~~Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:~~

~~——— «d-bis) Adozione di interventi normativi per semplificare ed accelerare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio».~~

3.11

~~RAMPONI, DEL VECCHIO~~

~~Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:~~

~~——— «d-bis) Definizione di una chiara politica per le famiglie e la loro assistenza, in particolare per quelle di coloro che sono impegnati nelle operazioni internazionali».~~

3.12

TORRI

All'interno dell'articolo 3, nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

~~————«f bis) previsione di un accantonamento congruo all'interno delle risorse di difesa servizi Spa che permetta la piena equiparazione del personale militare alle altre categorie del personale dipendente dalla Pubblica amministrazione in materia di accesso all'anticipo della liquidazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr)».~~

3.13

CAFORIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: «entro l'anno 2024» con le seguenti: «entro l'anno 2018».

3.14

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «in misura non inferiore al 30 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 20 per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore al 40 per cento per gli ufficiali generali e ammiragli e al 30 per cento».

3.15

CAFORIO

Al comma 1, lettera b), sostituire le seguenti parole: «di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale» con le seguenti: «di tre anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di cinque per il restante personale».

3.16

CAFORIO

Al comma 1, sopprimere la lettera i), conseguentemente alla lettera l) sopprimere le parole: «e i».

3.17

CAFORIO

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «scorrevole».

3.18

CAFORIO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro l'anno 2024» con le seguenti: «entro l'anno 2018», conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2,».

3.19

CAFORIO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2024,», con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018,», conseguentemente sostituire le parole: «, non superiore al 50 per cento,», con le seguenti: «, non superiore al 30 per cento,» conseguentemente

~~ancora, sostituire le parole: «nei cinque anni successivi», con le seguenti: «nei tre anni successivi».~~

3.20 (testo 2)

~~SCANU, RELATORE~~

~~Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «a favore dei volontari » fino a: «servizio permanente».~~

3.21

~~PERDUCA, PORETTI~~

~~Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e «20 per cento» con «40 per cento».~~

3.22

~~PERDUCA, PORETTI~~

~~Al comma 1, lettera d) alla fine, aggiungere, le parole: «e delle progressioni di carriera».~~

3.23

~~PERDUCA, PORETTI, PINOTTI~~

~~Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Ministero della difesa,» aggiungere le parole: «o di altre amministrazioni,».~~

3.24

~~TOTARO, ESPOSITO~~

~~All'articolo 3, comma 1, lettera m), paragrafo 2, dopo le parole: «nonché alla maggiore anzianità», aggiungere: «anagrafica e/o di servizio».~~

3.25

~~BODEGA~~

~~Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:~~

~~«2-bis. All'articolo 663, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), è apportata la seguente modifica:~~

~~— a) alla lettera a), la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla parola: "cinquantesimo"».~~

3.26

~~RAMPONI~~

~~Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:~~

~~«2-bis. Qualsiasi provvedimento di variazione dello stato giuridico del personale deve essere accompagnato dal consenso del soggetto interessato».~~

3.27

I RELATORI

~~All'articolo 5, comma 2, sopprimere la parola: «annuale» e le parole da: «Lo schema» fino alla fine del periodo.~~

~~— Di conseguenza sopprimere le parole da: «salvo» fino alla fine del periodo all'articolo 3, comma 1, lettera a).~~

3.28 (testo 2)

LAURO, AMATO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una adeguata valorizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della particolare qualificazione professionale dagli uffici transitati, a seguito di concorso pubblico, in altri ruoli della Pubblica amministrazione, dopo almeno dieci anni di servizio permanente effettivo senza demerito, in considerazione della peculiare funzione svolta, del ruolo rivestito e della professionalità acquisita nel comparto difesa e al fine di trasporre tali esperienze multidisciplinari e capacità gestionali relative alla direzione, al coordinamento e al controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali anche nei nuovi ambiti istituzionali ove prestano servizio».

3.29

RAMPONI, AMATO

~~Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a)».~~

3.30

RAMPONI, AMATO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

«h-bis) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2009 del Ministero dell'interno;

~~h-ter) previsione dell'obbligo per le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di riservare ai volontari congedati, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente da effettuare nei cinque anni successivi alla conclusione del contratto, una quota proporzionale all'importo del contratto;~~

~~h-quater) inserzione di condizioni particolari di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'inserimento lavorativo dei volontari di truppa congedati, nell'esecuzione dei contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa;~~

~~h-quinquies) estensione alle cooperative costituite da volontari in congedo degli incentivi previsti per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381».~~

3.0.1

TORRI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni integrative in materia di riallineamento del personale appartenente ai ruoli marescialli ed equiparati delle Forze armate e dei Carabinieri)

— Il Decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvederà altresì ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

— a) prevedere l'inquadramento del personale appartenente al ruolo dei marescialli comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2008 nei seguenti gradi:

— 1) primo maresciallo, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 25 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2008;

— 2) primo maresciallo luogotenente, da riservare ai sottufficiali aventi non meno di 30 anni effettivi di anzianità di servizio al 1° gennaio 2008;

— b) prevedere la corresponsione del trattamento economico integrale riservato al grado di maggiore ai soli marescialli che abbiano raggiunto il ventinovesimo anno di servizio effettivamente prestato;

— c) prevedere la sospensione, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 11, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

— d) disporre l'applicazione effettiva delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, a tutti i casi di palese disallineamento;

— e) prevedere che le norme delegate siano applicate retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2008 al personale in servizio a quella data».

3.0.2

BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 835 del Codice dell'ordinamento militare)

— 1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, l'articolo 835 è sostituito dal seguente:

— "Art. 835. — (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale). — 1. I maggiori ed i capitani del ruolo speciale che hanno conseguito la laurea magistrale o titoli equipollenti e che hanno riportato nell'ultimo triennio la qualifica di «eccellente» possono transitare, a domanda da presentarsi annualmente secondo i criteri e le modalità stabilite con Decreto del Ministero della difesa, nel corrispondente ruolo normale, previa rideterminazione del grado e dell'anzianità di grado, ai soli fini giuridici, in modo uguale a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.

— 2. Gli ufficiali interessati al transito sono iscritti nel ruolo normale dopo i pari grado con maggiore o uguale anzianità.

— 3. Non possono transitare nel ruolo normale gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836:

— 4. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

~~— 5. La rideterminazione del grado e dell'anzianità rilevano ai soli fini giuridici e previdenziali, mentre dal punto di vista retributivo gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di maggiore in assenza della ricostruzione di carriera di cui al presente articolo"».~~

4.1

RAMPONI

~~Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:~~

~~— «f bis) al fine di assicurare la partecipazione e corresponsabilità del Parlamento nella definizione della politica industriale della difesa, nella definizione delle linee programmatiche di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni del Ministero della Difesa, all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n.436, dopo la parola: "parere", ovunque ricorra, è inserita la seguente: "vincolante"».~~

4.2 (testo 2)

SCANU, RELATORE

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente lettera:

«Oa) Al capo II del titolo II del libro terzo, l'articolo 536 è sostituito dal seguente:

"Art. 536. - (Programmi). – 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento, nell'ambito della Nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il piano di impiego pluriennale che riassume:

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

2. Nell'ambito della stessa Nota aggiuntiva sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri ministeri.

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b) con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, lo schema di decreto di cui al periodo che precede, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine

indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il governo può procedere all'adozione del decreto. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato alla Nota aggiuntiva di cui al comma 1.

5. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4, è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa"».

4.3

SCANU, RELATORE

~~Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 549-bis» dopo le parole: «sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero» è inserito il seguente periodo: «I rimborsi sono a carico del Ministero dell'economia e finanze».~~

4.4

GRANAIOLA

~~Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:~~

~~«b-bis) la legge di stabilità provvede inoltre a sopprimere i programmi che prevedono l'acquisto o la partecipazione alla produzione di sistemi d'arma inconciliabili con le caratteristiche di *peacekeeping* delle missioni militari italiane all'estero e con un sistema europeo di difesa, quali l'acquisto di velivoli o di altre armi che non si conciliano con le finalità del nuovo strumento militare;».~~

4.5

PERDUCA, PORETTI

~~Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative» con «bilancio dello Stato».~~

4.6

PERDUCA, PORETTI

~~Al comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo le parole: «Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi,» aggiungere le seguenti: «da utilizzare esclusivamente per esigenze di funzionamento e manutenzione dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri,».~~

4.7

PERDUCA, PORETTI

~~Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «, anche mediante apposite convenzioni,» sono soppresse.~~

4.8

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «codice dell'ordinamento militare» con le seguenti: «decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

4.9

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, lettera a), «Art. 537-bis», al comma 2, dopo le parole: «può essere prevista la cessione» aggiungere le seguenti: «a titolo oneroso».

4.10

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, lettera a), «Art. 537-bis,» al comma 4, sopprimere le parole: «per essere integralmente riassegnati ai fondi di cui all'articolo 619».

4.11

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— «b bis) dopo l'articolo 1282 è aggiunto il seguente:

——— "Art. 1282-bis. — (Riallineamento carriere dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica). — 1. il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio alla data del 1^o gennaio 2009 è promosso:

——— a) con non meno di 25 anni effettivi di anzianità alla data del 1^o gennaio 2009, al grado di primo maresciallo, o grado equivalente;

——— b) con non meno di 30 anni effettivi di anzianità alla data del 1^o gennaio 2009 al grado di primo maresciallo e la qualifica di luogotenente, o grado equivalente.

——— 2. Al beneficio di cui al comma precedente non conseguono effetti economici».

4.12

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— «b bis) gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1^o aprile 1981, n. 121, sono abrogati».

4.13

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— «b bis) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

——— "1621. — (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari). — 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il

trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

~~— 2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.».~~

4.14

~~PERDUCA, PORETTI~~

~~Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:~~

~~— «b-bis) all'articolo 684, comma 2, lettera b), il n. 2) è sostituito con il seguente: "2) non hanno superato il ventottesimo anno di età";».~~

4.15

~~PORETTI, PERDUCA~~

~~Al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente:~~

~~— «b-bis) All'articolo 680 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "e ispettori" sono inserite le seguenti "con esclusione dei seguenti casi:~~

~~— a) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso ordinario il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 3 anni;~~

~~— b) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso della durata triennale il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 2 anni.~~

~~— Il termine di cui alla precedente lettera a) è aumentato di 1 anno per ogni diploma di specializzazione."».~~

4.16

~~PORETTI, PERDUCA~~

~~Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:~~

~~— «b-bis) l'articolo 680 è sostituito dal seguente:~~

~~— "Art. 680. — (Limiti di età). — 1. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori con esclusione dei seguenti casi:~~

~~— a) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso ordinario il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 3 anni;~~

~~— b) se il candidato è in possesso di diploma di laurea conseguito al termine del corso della durata triennale il limite per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi è aumentato di 2 anni.~~

~~— Il termine di cui alla precedente lettera a) è aumentato di 1 anno per ogni diploma di specializzazione"».~~

4.17

~~TOTARO~~

~~Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «legge 9 luglio 1990 n. 185» aggiungere le seguenti: «e della Direttiva UE 2009/43».~~

4.18

AMATI, CHITI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, NEGRI, PINOTTI, ZANDA, CASSON, VINCENZO DE LUCA, DELLA SETA, FERRANTE, FIORONI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO

Al comma 2), sopprimere la lettera a).

4.20

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— ~~«b-bis) all'articolo 930, dopo il comma 1, aggiungere il seguente «2. Il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità di cui al precedente comma fino alla data dell'effettivo transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, o di altri, è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare».~~

-

4.21

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— ~~«b-bis) all'articolo 1818 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le parole «su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti «tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012» e all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n. 121 le parole: «dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del limite previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012».~~

-

4.22

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— ~~«b-bis) l'articolo 1915 è abrogato».~~

-

4.23

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— ~~«b-bis) all'articolo 1919, comma 1, dopo le parole «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti «, nonché dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri».~~

-

-

4.24

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

——— ~~«b-bis) dopo l'articolo 1626, è aggiunto il seguente:~~

~~«1626-bis-~~

~~1. Il personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del 30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell'idoneità al servizio, nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti alla predetta data.~~

~~2. Il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa, ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30 settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o superiore a 3 anni, senza soluzione di continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l'ultimo militare in servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.~~

~~3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:~~

~~a) le modalità e i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma 1;~~

~~b) le modalità e i criteri di accertamento dell'idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa alla data del 30 settembre 2012;~~

~~c) i compiti del personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.»».~~

4.25

AMATI, GRANAIOLA, PINOTTI, DEL VECCHIO

Al comma 1, inserire il seguente:

~~«1-bis) Il Ministro della difesa approva, nell'ambito della revisione in atto, il riesame dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, rimodulando gli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica, privilegiando, nell'ambito del processo di definizione della Politica europea di Sicurezza e Difesa comune, avuto riguardo al prioritario soddisfacimento delle esigenze operative, i programmi che offrano più ampie ricadute occupazionali e il maggior apporto di compensazioni industriali e di innovazione tecnologica, nella prospettiva di conseguire risparmi di spesa».~~

4.0.1

BOSCHETTO, CARRARA, AMATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

~~1. Al comma 1 dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 dopo le parole: "80 per cento della capacità lavorativa" è aggiuntata seguente frase: "nonché al personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata ed ai soggetti equiparati di cui all'articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con diritto ad assegno vitalizio"».~~

5.1

CAFORIO

Sopprimere il comma 2.

-

5.3

TOTARO

All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «sesto» con le parole: «dodicesimo».

Tit.1

I RELATORI

Nel titolo in rubrica aggiungere dopo la parola: «Governo» le seguenti: «e norme in materia».

Coord.1

ESPOSITO, SCANU, RELATORI

All'articolo 3, comma 1, lettera i), sostituire le parole "categorie di personale, il transito", con le seguenti: "categorie di personale e il transito".

Coord.2

ESPOSITO, SCANU, RELATORI

All'articolo 4, comma 2, lettera b), capoverso "art. 549-bis", al secondo periodo, sostituire le parole "comma 1", con le seguenti: "primo comma".

Ordine del Giorno

Ordine del Giorno n. G/3271/1/4^a al DDL n. 3271

G/3271/1/4^a (testo 2)

CASSON, SCANU, VITA, D'AMBROSIO, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, PINOTTI, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, PORETTI, DEL VECCHIO, TORRI

Il Senato,

premessi che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare

si impegna il Governo

sul modello della riforma del 2007, a valutare la possibilità di ridurre la consistenza degli organici della magistratura militare, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio.

Ordine del Giorno n. G/3271/2/4^a al DDL n. 3271

G/3271/2/4^a

RAMPONI, DEL VECCHIO

Il Senato,

premessi che:

la riforma di cui alla legge 18 agosto 1995, n. 335, ha modificato il sistema di calcolo della pensione, passando dal sistema retributivo al sistema contributivo basato sui contributi effettivamente versati;

tale nuova modalità di calcolo ha notevolmente ridotto il livello del trattamento pensionistico corrisposto all'atto del collocamento in congedo;

in particolare, il nuovo sistema comporta una penalizzazione maggiore per il personale del comparto Sicurezza e Difesa rispetto al personale di altri comparti, in quanto percepisce stipendi crescenti nel corso della carriera, con perdite che arrivano, nel caso del personale in regime di contributivo puro, anche al 40–50 per cento rispetto a quanto avrebbe percepito con il sistema retributivo;

al fine di garantire una copertura previdenziale per quanto possibile avvicinabile a quella garantita dal precedente sistema retributivo (80 per cento dell'ultimo trattamento economico goduto in servizio), la riforma ha previsto l'istituzione di forme di previdenza complementare, che consentano al lavoratore, attraverso l'adesione ai fondi pensione chiusi, di integrare il trattamento pensionistico obbligatorio mediante la contribuzione propria e del datore di lavoro, destinando, a tal fine, quote del proprio trattamento di fine rapporto;

per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, le previste procedure di negoziazione e di concertazione per l'istituzione dei fondi pensione chiusi di comparto non si sono ancora perfezionate;

ciò comporta che circa 300.000 unità di personale del comparto Difesa e Sicurezza non hanno la possibilità di integrare il proprio trattamento pensionistico obbligatorio;

già dall'indomani della citata riforma sono stati assunti dal Governo, anche a margine di procedure di concertazione, impegni ad avviare l'attuazione dell'istituto;

impegna il Governo

a dare avvio all'attuazione delle forme di previdenza complementare a favore del personale del comparto Sicurezza e Difesa.